

14 APR 2017



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio nazionale a seguito di conferma di 15 focolai da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 a far data 21 gennaio 2017, che hanno interessato le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e che hanno coinvolto allevamenti di galline ovaiole, tacchini, allevamenti rurali e familiari;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 7001 del 17 marzo 2017 con il quale sono state revocate le misure contenute nel Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche, e sono state altresì disposte misure straordinarie nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna relativamente ai controlli sul carico dei tacchini da carne;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 recante “Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale”;

RILEVATO che in data 12 aprile 2017 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ha confermato il quindicesimo focolaio

di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 in un allevamento di tacchini da carne sito in un'area densamente popolata di avicoli della Regione Veneto;

CONSIDERATO quindi indispensabile riattivare urgentemente ulteriori misure di controllo ivi compresa l'attuazione di quanto previsto all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9/2010 relativamente all'istituzione di ulteriori zone di restrizione attorno alle zone di protezione e sorveglianza già definite attorno ai focolai confermati;

CONSIDERATO che le misure come sopra descritte, a carattere contingibile e urgente, potranno essere modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio straordinario;

ACQUISITE nel corso della riunione tenutasi in data 13 aprile 2017 le valutazioni favorevoli da parte delle Regioni maggiormente a rischio e dalle Associazioni avicole intervenute;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

(Istituzione di un'ulteriore zona di restrizione - ZUR)

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010, rispetto all'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza circostanti le aziende sede di focolai come identificate nella mappa di cui ad Allegato I, è istituita una ulteriore zona di restrizione (ZUR) che ricomprende i territori delle province di Verona e Vicenza per quanto riguarda l'elenco dei comuni di cui all'allegato I al presente provvedimento.

2. Il Servizio veterinario dell'ASL, in questa zona, garantisce l'applicazione, nelle aziende a carattere commerciale, delle misure di seguito elencate:

- a. Censimento del pollame negli allevamenti a carattere commerciale.
- b. Tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
- c. E' vietato l'accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all'interno del territorio dei comuni di cui all'allegato I (ZUR).
- d. I Servizi veterinari dovranno effettuare controlli negli allevamenti di tacchini da carne e galline per la produzione di uova da consumo a cadenza almeno quindicinale verificando i registri di mortalità, produzione e assunzione dell'alimento, se del caso dovranno effettuare campionamenti sui morti.
- e. E' vietato movimentare tacchini, pollastre e galline ovaiole per la produzione di uova da consumo dagli allevamenti situati all'interno della ZUR
- f. In deroga al precedente punto e., è possibile movimentare i volatili dalla ulteriore zona di restrizione alle seguenti condizioni:
 - i. l'invio dei tacchini da carne agli impianti di macellazione è consentito previa visita clinica ed effettuazione di tamponi, con le modalità riportate nell'allegato III, per la ricerca dell'antigene virale nelle 48 ore precedenti il primo carico; i tamponi devono essere ripetuti ogni 48 ore fino a completamento del carico;

ii. è possibile movimentare pollastre verso un allevamento di deposizione, previa visita clinica ed effettuazione di tamponi tracheali, con le modalità riportate nell'allegato III, nelle 48 ore precedenti il primo carico;

g. Gli automezzi, destinati al trasporto animali vivi, devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, deve inoltre essere rispettato quanto previsto all'Allegato II al presente provvedimento.

h. E' vietata l'uscita dalle aziende di uova da consumo, se non destinate direttamente a un centro di imballaggio o a un impianto di sgusciatura non annessi a un allevamento e le uova da cova se non destinate direttamente all'incubatoio. Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l'uso.

i. Sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

3. Per la restante parte del territorio della regione Veneto, non ricompresa nella ZUR e nelle ZP e ZS, la movimentazione di tacchini da carne verso un impianto di macellazione è autorizzata previa visita clinica e effettuazione di tamponi tracheali, con le modalità riportate nell'allegato III, nelle 48 ore precedenti il primo carico.

4. Gli automezzi del mangime devono effettuare carichi singoli per ogni allevamento senza frazionamento del carico. Terminato lo scarico dovranno ritornare in mangimificio per essere sottoposti a pulizia e disinfezione.

Articolo 2 **(Effettuazione dei prelievi)**

1. In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti, i Servizi veterinari delle ASL potranno avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere che, nelle circostanze ritenute opportuni e se del caso, potranno operare sotto la loro supervisione per l'effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento.

Articolo 3 **(Separazione funzionale)**

1. Le Filiere avicole operanti sul territorio della Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia Romagna, devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni.

Articolo 4 **(Misure di biosicurezza)**

1. Ai sensi dell'O.M. 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali.

2. Oltre alle misure di cui al precedente comma 1, nelle Regioni a rischio devono essere applicate le seguenti misure:

- a. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo utilizzando personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere autorizzato dal Servizio veterinario dell'ASL competente sull'allevamento;
- b. il carico al macello può essere effettuato solo utilizzando personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l'allevatore garantisca che tutto il personale venga individuato singolarmente e correttamente registrato.

Articolo 5

(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente provvedimento resta in vigore fino a diversa disposizione e potrà essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Roma,

D'ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvio Borrello


IL DIRIGENTE

Dott. Pierdavide Lecchini*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:
Dott. Pierdavide Lecchini
Dott.ssa Olivia Bessi

Allegato I



Zona di Ulteriore Restrizione

Elenco Comuni ricompresi nella ZUR

NOME COMUNE	PROVINCIA
ARCOLE	VERONA
SOAVE	VERONA
TREGNAGO	VERONA
BELFIORE	VERONA
MONTECCHIA DI CROSARA	VERONA
LAVAGNO	VERONA
RONCA'	VERONA
VERONA	VERONA
CHIAMPO	VICENZA
ILLASI	VERONA
MEZZANE DI SOTTO	VERONA
ZEVIO	VERONA
CALDIERO	VERONA
RONCO ALL'ADIGE	VERONA

MONTEFORTE D'ALPONE	VERONA
CAZZANO DI TRAMIGNA	VERONA
SAN BONIFACIO	VERONA
COLOGNOLA AI COLLI	VERONA
GAMBELLARA	VICENZA
MONTORSO VICENTINO	VICENZA
SAN MARTINO BUON ALBERGO	VERONA
ARZIGNANO	VICENZA
SAN GIOVANNI ILARIONE	VERONA
MONTEBELLO VICENTINO	VICENZA
ALBAREDO D'ADIGE	VERONA
BOVOLONE	VERONA
ISOLA DELLA SCALA	VERONA
VILLA BARTOLOMEA	VERONA
CEREA	VERONA
BONAVIGO	VERONA
MINERBE	VERONA
ROVERCHIARA	VERONA
CASTEL D'AZZANO	VERONA
CASALEONE	VERONA
COLOGNA VENETA	VERONA
SANGUINETTO	VERONA
TREVENZUOLO	VERONA
SOMMACAMPAGNA	VERONA
CASTAGNARO	VERONA
ISOLA RIZZA	VERONA
ERBE'	VERONA
OPPEANO	VERONA
SAN GIOVANNI LUPATOTO	VERONA
ROVEREDO DI GUA'	VERONA
ZIMELLA	VERONA
GAZZO VERONESE	VERONA
VILLAFRANCA DI VERONA	VERONA
ANGIARI	VERONA
LEGNAGO	VERONA
PRESSANA	VERONA
NOGARA	VERONA
SORGA'	VERONA
VERONELLA	VERONA
BUTTAPIETRA	VERONA
BEVILACQUA	VERONA
MOZZECANE	VERONA
POVEGLIANO VERONESE	VERONA
PALU'	VERONA
VIGASIO	VERONA

CONCAMARISE	VERONA
SALIZOLE	VERONA
NOGAROLE ROCCA	VERONA
TERRAZZO	VERONA
SAN PIETRO DI MORUBIO	VERONA
VALEGGIO SUL MINCIO	VERONA
BOSCHI SANT'ANNA	VERONA
CASTELNUOVO DEL GARDA	VERONA
SONA	VERONA
ASIGLIANO VENETO	VICENZA
POJANA MAGGIORE	VICENZA
ORGIANO	VICENZA
LONIGO	VICENZA
ALONTE	VICENZA

Tagliato sotto autostrada A4

Tagliato sotto autostrada
A4

Allegato II

Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiùme o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi.
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere lavati e disinfettati accuratamente.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Le Ditte, interessate dalla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.

Allegato III

Set di campioni standard per i test virologici

1. Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

ii) Almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei per capannone fino ad un massimo di 100 campioni per allevamento.

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al Laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.